Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice 4455

Codice identificativo
4455

Data emissione
23/11/2026

Argomenti
Adeguamento prezzi

Oggetto

> Art. 1 commi 490 e ss. L199/2025 - Modalità adozione SAL adeguati

Quesito

> Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 490 e ss., della Legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025, si chiede se, in mancanza delle risorse di cui al comma 492 e nelle more dell'(eventuale) reperimento delle risorse di cui al comma 493, i SAL debbano essere emessi e liquidati al netto dell'adeguamento prezzi (riconoscendo la parte di adeguamento al momento dell'(eventuale) reperimento delle risorse aggiuntive) oppure al lordo di tale adeguamento, utilizzando, ove disponibili, le risorse impegnate relative all'importo contrattuale. In quest'ultimo caso andremmo a "erodere" l'importo contrattuale con il rischio che -se il trasferimento delle risorse aggiuntive non arrivasse o, comunque, non arrivasse tempestivamente - di non poter pagare, nel prosieguo dei lavori, i futuri SAL neppure a prezzi contrattuali e, quindi, di non poter ottemperare al contratto sottoscritto. Da tenere in considerazione che, in coerenza al comma 494 del medesimo articolo, il DL/RUP non possono dare per scontato che la Stazione Appaltante (ovvero le altre Amministrazioni finanziatrici dell'intervento) riescano a reperire le risorse necessarie.

Risposta aggiornata

> La legge 199/2025 ha reso strutturale il meccanismo di “adeguamento prezzi” introdotto dal d.l. 50/2022 disponendo all’art. 1, comma 490, che, per gli appalti pubblici di lavori affidati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate a partire dal 1° gennaio 2026 e fino alla data di fine lavori è adottato applicando i prezzari aggiornati predisposti dalle Regioni secondo le modalità indicate nel medesimo comma.

In base alla disciplina generale dell'adeguamento prezzi nei contratti pubblici (art. 26 D.L. 50/2022, confermato e strutturato negli anni successivi, inclusa la Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025), la gestione dei SAL in assenza di risorse aggiuntive, reperite dalla stazione appaltante ai sensi dei commi 492 e 493, deve seguire il principio di salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della copertura finanziaria delle opere residue. In mancanza di risorse di cui al comma 492 (risorse da imprevisti/ribassi d'asta) e nelle more del reperimento di quelle ex comma 493 (riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento), la stazione appaltante, dopo avere esaminato la proposta del RUP (tenendo conto anche dell'importo delle risorse aggiuntive necessarie, dello stato di avanzamento dei lavori e del relativo cronoprogramma) può determinare, ove ritenuto opportuno, di emettere e liquidare i SAL al netto dell'adeguamento prezzi. L'adeguamento verrà riconosciuto e pagato solo al momento dell'effettivo reperimento delle risorse aggiuntive ai sensi dei commi 492 o 493. Pertanto i SAL vanno liquidati prioritariamente a prezzi contrattuali utilizzando le somme impegnate. L'adeguamento prezzi va riconosciuto e pagato a valere sulle risorse "extra" (comma 492) o i reintegri (comma 493) quando risultano effettivamente disponibili e impegnati. Alla luce di ciò, deve essere cura del RUP e del DL attivarsi, tempestivamente, in tutte le ipotesi in cui sia necessario reperire le risorse ai sensi del comma 493, affinché la stazione appaltante proceda con una riduzione delle opere inserite in programmazione ovvero siano disposte varianti in diminuzione. Ai sensi del citato comma 493, la Stazione appaltante è tenuta ad attivare "in tempo utile" le procedure innanzi indicate per il reintegro delle risorse, laddove queste ultime siano già impegnate/utilizzate per una percentuale pari o superiore all'80%. Ciò al fine di ottemperare a quanto previsto al comma 494 (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).